

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2010, N. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)¹

Art. 1 (Riparto dei diritti di segreteria fra le Province autonome per la gestione dei segretari in disponibilità)

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" e con le modalità previste dal citato articolo, sono devoluti alle Province autonome i fondi riscossi ai sensi dell'articolo 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 'Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige'" nell'anno 2010, nonché le economie di spesa sulle somme impegnate dalla Regione per le attività di formazione dei segretari comunali a decorrere dal 1999.

2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 500 mila euro.

Art. 2 (Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché modifica delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1, 9 agosto 1957, n. 15, 15

¹ In B.U. 17 dicembre 2010, n. 50 – Numero Straordinario.

luglio 2009, n. 5, 1 dicembre 1953, n. 22, 14 agosto 1999, n. 4 e 7 maggio 1976, n. 4)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.²

2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.³

3. La Giunta regionale dà notizia al Consiglio regionale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla definizione dell'operazione.

4. *(omissis)*⁴

5. *(omissis)*⁵

² Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016).

³ Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016).

⁴ Sostituisce il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.

⁵ Modifica l'art. 1 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15 e ss.mm.

6. *(omissis)*⁶

7. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la Giunta definisce con proprie deliberazioni le azioni di contenimento della spesa ed in particolare:

- a) per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello stesso periodo è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010;⁷
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui. Le riduzioni non operano ai fini previdenziali;
- c) i passaggi all'interno dell'area, con decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il

⁶ Abroga il comma 7 dell'art. 1 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 e ss.mm.

⁷ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, l.r. 13 dicembre 2012, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, le misure di contenimento della spesa di cui alla presente lettera valgono fino al 31 dicembre 2013.

finanziamento del sistema di classificazione del personale.
Per l'anno 2011 è sospesa la progressione economica;

- d) le assunzioni a tempo determinato sono disposte nel limite massimo del 20 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da tale limite sono escluse le assunzioni a tempo determinato per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari, per il funzionamento degli organi politici di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e per la sostituzione di personale assente;⁸
- e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.

8. Le misure di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

9. Ai fini della determinazione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si considerano gli importi lordi dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto a carico dell'INPDAP, al netto, per il trattamento di

⁸ Lettera dapprima modificata dall'art. 5, comma 1 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28 e, successivamente, dall'art. 10, comma 2 della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

fine rapporto, delle quote destinate alla previdenza complementare.

10. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione dei termini per la liquidazione del primo importo delle prestazioni di fine servizio/rapporto, nonché delle modalità per le anticipazioni delle stesse.

11. La disposizione dell'articolo 12, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, non si applica al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, presso le quali è depositato il Fondo di trattamento di fine rapporto.

12. Le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato possono essere prorogate di due anni; la graduatoria del concorso pubblico in scadenza al 31 dicembre 2010 per l'assunzione a tempo indeterminato può essere prorogata di un anno.

13. Le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione organizzativa tengono luogo, per la Regione, delle specifiche disposizioni previste dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

14. Per i fini di cui al comma 7, lettera a), è autorizzata la spesa di cui al Fondo previsto alle unità previsionali di base 02105 e 03110 per gli esercizi 2011 e 2012.

15. *(omissis)*⁹

16. *(omissis)*¹⁰

17. *(omissis)*¹¹

⁹ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 1 dicembre 1953, n. 22.

¹⁰ Modifica il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 14 agosto 1999, n. 4.

¹¹ Aggiunge l'art. 3-*bis* all'art. 3 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4 e ss.mm.

18. Il contributo a favore dei Consorzi dei Comuni di cui alla legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 “Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano” articoli 1 e 2 e successive modificazioni è assegnato per metà al Consorzio dei Comuni trentini e per metà al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

19. La liquidazione dell’importo di cui al comma 18 avviene entro novanta giorni dall’entrata in vigore del bilancio di previsione della Regione.

20. Alla copertura degli oneri per complessivi 4 milioni 500 mila euro derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

